

Allegato "B" al N. 10.556 rep.-----N. 6.791 racc.

STATUTO

"ASSOCIAZIONE FISCALISTI D'IMPRESA"

Art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale denominata "Associazione Fiscalisti d'Impresa", in forma abbreviata "AFI".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Milano. L'Associazione tramite il proprio Consiglio Direttivo, potrà trasferire l'indirizzo nell'ambito del suddetto Comune e costituire sedi secondarie, purchè nel territorio nazionale.

Art. 3 - L'Associazione culturale - che non ha fini di lucro - persegue la finalità di promuovere iniziative utili a stimolare l'evoluzione del sistema fiscale italiano e del rapporto fisco-contribuente secondo i migliori standard internazionali ed, in generale, in una direzione di maggior equità, semplicità e trasparenza.

In tale ambito l'Associazione promuove lo scambio di esperienze tra i soci al fine di instaurare esperienze relazioni generative di idee, soluzioni e innovazione, per condividere esperienze e individuare soluzioni concrete alle problematiche proposte dai soci.

Per il raggiungimento di tale finalità promuove, tra le altre, le seguenti attività:

- l'attuazione di studi e ricerche;
- l'organizzazione e realizzazione di "workshop" e convegni;
- la pubblicazione di lettere e di libri anche contenenti gli atti di "workshop" e convegni ed i risultati degli studi e delle ricerche effettuati.
- la promozione e la partecipazione alla organizzazione di incontri, dibattiti, manifestazioni culturali e scientifiche ed eventi anche al fine di favorire la relazione tra i soci;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni ritenute dal Consiglio Direttivo utili al raggiungimento delle finalità dell'associazione.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

E' esclusa qualsiasi attività politica e/o confessionale e/o sindacale.

E' parimenti esclusa qualsiasi attività che sia direttamente o indirettamente riconducibile allo scambio di informazioni e/o dati e/o esperienze commerciali svolte dai partecipanti o di cui i partecipanti siano a conoscenza.

Art. 4 - La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

SOCI

Art. 5 - Fanno parte dell'Associazione i soci distinti nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori.
- Soci ordinari.

- Soci benemeriti.

Possano essere soci i seguenti soggetti:

- o soggetti responsabili dei dipartimenti fiscali di società ed enti commerciali privati o pubblici italiani, previo parere favorevole da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo in carica alla data in cui perviene la richiesta di associazione;
- o soggetti responsabili di funzione facenti parte di dipartimenti fiscali di società ed enti commerciali privati o pubblici italiani, previo parere favorevole da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo in carica alla data in cui perviene la richiesta di associazione;
- o soggetti già responsabili dei dipartimenti fiscali di società ed enti commerciali privati o pubblici italiani, previo parere favorevole da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo in carica alla data in cui perviene la richiesta di associazione;
- o soggetti già responsabili di funzione facenti parte dei dipartimenti fiscali di società ed enti commerciali privati o pubblici italiani, previo parere favorevole da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo in carica alla data in cui perviene la richiesta di associazione.

Sono soci fondatori tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo. Sono soci ordinari tutti coloro che sono interessati agli intendimenti e scopi che l'Associazione si è prefissa, facciano richiesta di adesione per iscritto al Presidente, accettino integralmente il presente statuto e vengano come tali accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto da parte del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà motivare la deliberazione e comunicare la motivazione all'interessato entro 30 (trenta) giorni.

L'interessato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera di rigetto, potrà richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati in occasione della propria successiva riunione.

L'accettazione deve essere annualmente ratificata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci presenti alla riunione.

Sono soci benemeriti tutti coloro che, per deliberazione dei soci fondatori e approvazione del Presidente, assumeranno tale qualifica.

I soci dovranno versare una quota associativa annuale nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo. La quota è intrasmissibile e non rimborsabile."

Art. 6 - Perdita della qualità di socio:

- a) perdono la qualifica di soci coloro che per più di sei mesi cessino la loro attività di responsabili del dipartimento fiscale di società ed enti privati o pubblici italiani, o di soggetti responsabili di funzione facenti parte di dipartimenti fiscali di società ed enti commerciali privati

o pubblici italiani, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5;

- b) i soci che risultino morosi nel pagamento della quota associativa, la quale dovrà essere versata entro e non oltre tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) i soci che presentino le dimissioni che vanno comunicate almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale;
- d) i soci che vengano radiati dall'Associazione per indegnità, qualora compiano atti o si comportino in contrasto con il presente statuto o che arrechino un danno all'immagine dell'Associazione.

La radiazione può essere richiesta da qualunque socio con richiesta motivata diretta al Presidente.

Essa viene deliberata dal Collegio dei Probiviri con voto segreto a maggioranza assoluta ed è comunicata tempestivamente al socio radiato.

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 7 - Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative e da qualsiasi provento, altra donazione o elargizione da parte di soci o di terzi.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato ai per la discussione e approvazione entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e deve essere approvato da questi in seduta ordinaria entro il mese successivo alla presentazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguano medesime attività istituzionali.

ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere.

Art. 9 - L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto deliberativo

Le decisioni dell'assemblea, prese a norma del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo deve essere convocata nel termine di cui all'art. 7.

Tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o venga fatta richiesta scritta da un numero di soci non inferiore ad un terzo, potranno essere indette Assemblee straordinarie per la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, non oltre un mese dalla richiesta convocazione.

Le assemblee verranno convocate mediante idoneo avviso, contenente un preciso ordine del giorno nonché le eventuali modalità di intervento in audio o audio - videoconferenza, sottoscritto dal Presidente e inviato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca il ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, comprese quelle per le modifiche al presente statuto, sono valide in prima convocazione qualora sia presente in proprio o per delega la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, che dovrà essere convocata decorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Sono ammesse deleghe ad altri soci aventi diritto al voto, da conferirsi con atto scritto.

Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i soci.

Le decisioni dei soci, ad eccezione delle decisioni che riguardano la modifica dei presenti patti associativi, possono essere adottate mediante consenso espresso per iscritto dalla maggioranza dei soci su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Delle deliberazioni verrà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, raccolto in un registro consultabile da tutti i soci che ne facciano richiesta, nel quale devono essere altresì trascritte le decisioni adottate mediante consenso per iscritto.

Art. 11 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri scelti tra i soci ed eletti dall'Assemblea che ne determina il numero e che durano in carica per tre esercizi sociali, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale e sono eleggibili per un massimo di due mandati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per amministrare l'Associazione e può compiere tutti gli atti e le operazioni che l'esistenza e che l'attività dell'Associazione stessa richiedono.

Il Consiglio Direttivo può delegare poteri specifici a singoli consiglieri o a soci, i quali avranno, in relazione ai loro poteri,

la rappresentanza dell'Associazione.

Esso si riunirà tutte le volte che ne verrà richiesto dal Presidente o da due consiglieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza, anche per audio o video conferenza, della maggioranza dei consiglieri in carica; le delibere sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 12 - Il Collegio dei Proviviri è composto da tre componenti di età superiore ai 40 anni e di comprovate competenza ed esperienza, nominati dall'Assemblea, che durano in carica per tre esercizi sociali, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Proviviri dirime le vertenze fra soci sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo e delibera sulla radiazione dei soci.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e convoca il consiglio Direttivo che di norma presiede; in sua assenza vi provvede il Vice Presidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo viene convocato mediante idoneo avviso, contenente un preciso ordine del giorno, sottoscritto dal Presidente e inviato ai consiglieri con qualsiasi mezzo che garantisca il ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

E' compito del Presidente redigere la relazione dell'attività svolta e da svolgere, che verrà presentata, unitamente ai bilanci, all'Assemblea ordinaria.

Art. 14 - Il Segretario opera in accordo con il Presidente dell'Associazione.

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra non soci e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario è incaricato della redazione e della tenuta dei verbali del Consiglio Direttivo e della compilazione dei libri sociali.

Art. 15 - Il Tesoriere sovrintende, su delega e in accordo con il Consiglio Direttivo, alla gestione della tesoreria dell'Associazione e provvede alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

SCIoglimento

Art. 16 - L'Associazione si scioglie per le cause previste dalla legge nonché per la volontà dei soci.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la

devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, sceglieranno l'Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 17 - Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme del Codice Civile in materie di associazioni non riconosciute.

F.TO PRISCA VENTURA NOTAIO - L.T.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN N. FACCIAE.
MILANO,